Anno I. Udine, 23 Ottobre 1866. N. 73

Prezzo d' abbonamento per Udine, per un trimestre Fior. 2 50 pari a ital. Lire 6.20.
Per la Provincia ed interno del Regno ital. Lire 7.
Un numero arretrato soldi 6, pari a ital. centesimi 15.
Per l' inserzione di annunzi a prezzi miti da convenirsi rivolgersi all' Ufficio del Giornale.

# La Voce del Popolo

GIORNALE POLITICO

Lettere e gruppi franchi.
Ufficio di redazione in Mercatovecchio presso la tipografia Seitz N. 935 rosso I. piano.
Le associazioni si ricevono dal libraio sig. Paolo Gambierasi, via Cavour.
Le associazioni e le inserzioni si pagano anticipatamente.
I manoscritti non si restituiscono.

Esce tutti i giorni eccetto la domenica. — Si vende a soldi 3 pari a ital. cent. 8.

## L' indirizzo della Congregazione Provinciale di Udine pello sgravio immediato delle imposte straordinarie.

Siano grazie all' egregio patriotta ed amico nostro *Francesco Vidoni* che ha colla usata diligenza redatto l' elaborato di cui è tema l' indirizzo 10 ottobre corrente.

Ci dispiace di non poter egualmente lodare la Congregazione provinciale che si è mostrata poco premurosa ed energica.

Perchè attendere tanto tempo in affare così rilevante?

Giudichi poi il lettore se il concetto del rapporto sia di rappresentante un paese libero che domanda un atto di giustizia o non piuttosto di chi eseguisce un dovere impostogli suo malgrado dalla opinione pubblica.

Ad ogni modo meglio tardi che mai.

La nostra insistenza ebbe almeno l' effetto di rendere di *pubblica ragione* l' elaborato del *Vidoni* alla cui stregua si misura lo stato economico di tutte le Provincie venete.

Raccomandiamo alle Deputazioni provinciali ai Consigli comunali ed alla stampa veneta di occuparsi qualcosa del gran argomento.

Sopratutto non si lascino addormentare delle sirene più o meno ufficiose che vanno cantando su tutti i metri, che lo sgravio sarà operato dal Parlamento.

Perchè una legge sia discussa, votata e posta in atto ci vogliono parecchi mesi, e noi abbiamo bisogno che ci si faccia giustizia subito.

Porteremo domani l' indirizzo della Deputazione provinciale pubblicato dal *Giornale di Udine*.

## I PRETI E LO STATO CIVILE.

Regnum meum non est de hoc mundo.
JEAN, C. XVIII.

La Chiesa è l' assemblea di tutti i fedeli chiamati a pregare in comune, ed a fare delle buone opere.

I Preti sono dei ministri stabiliti sotto l' autorità del Sovrano e delle leggi per dirigere le preci e quanto ha relazione al culto religioso. E benchè la Chiesa non potrebbe sussistere senza Preti, non sono da confondersi i Preti colla Chiesa. È quindi di tutta evidenza che se Dio ha dato alla Chiesa delle prerogative e dei diritti, questi non possono appartenere alle persone degli Ecclesiastici perchè appunto non sono la Chiesa, ma cittadini dello Stato, soggetti come ogni altro alla legge ed alla Podestà civile.

La Chiesa avendo uno scopo esclusivamente spirituale, la giurisdizione del Clero non può estendersi oltre alla cura delle anime ed agl' interessi spirituali: *Mandatum ejus vita æterna est*. Ioan. C. XII: ed i Preti non devono, come tali, aver ingerenza di sorte nè sul governo dello Stato nè sui rapporti dei cittadini fra loro, nè sulle loro azioni sulle quali vegliano le Leggi dello Stato.

Il poter clericale e la sua ingerenza negli affari terreni ebbe origine dalla barbarie dei primi tempi, quando in mezzo alle tenebre dell' universale ignoranza il credito dei Pontefici di Roma avea acquistato coll' influenza sugli animi anche un potere di fatto.

Questo potere cominciò verso il VII secolo dell' êra nostra, e andò sempre crescendo. L' anarchia, le invasioni dei barbari, le guerre, i tradimenti, conseguenze dello sfacello dell' impero Romano determinavano i Regnanti, mal sicuri sui loro troni a ricorrere ai Papi onde trovar sostegno ed appoggio nella loro spirituale autorità; ed i romani Pontefici s' accordavano alla lor volta coi potenti onde col mezzo de' loro eserciti estendere i dominj della S. Sede, dando loro in corrispettivo il tesoro delle grazie spirituali atte a conciliare il rispetto e la *sommessione de' popoli*.

La debolezza dei Regnanti lasciò campo al potere Papale d' ingerirsi negli affari interni degli Stati, e dai Pontefici discendendo al Clero, e negli Ordini regolari s' introdussero in breve tempo giurisdizioni, privilegj ed ogni sorta di autorità che i Preti esercitavano e sui governi e sui cittadini, che allora sudditi si appellavano.

Quest' ingerenza del poter clericale andò crescendo a misura che trovava rassegnazione a tollerarla, ed i Papi seppero sì bene approfittare della debolezza e dell' ignoranza dei Regnanti che osarono persino attentare alla stessa regia autorità, come più ardito degli altri, fece un Ildebrando (Gregorio VII) e più ancora Paolo III (1536) colla famosa e detestata bolla in *Cœna Domini*, rinnovata poi ed ampliata da Pio V, da Paolo V, e da Urbano VIII, bolla che costò tante angustie e tante veglie ai Re di questa vecchia Europa. Ma non sempre trovarono i Romani Pontefici terreno opportuno a piantar vigna. Filippo il Bello, Enrico VIII e la Repubblica di Venezia fecero loro conoscere che v' eran delle ossa dure pei loro denti; e Barnabò Visconti con un solo tratto di coraggio verso i Legati di Urbano V illustrò la sua vita, che non fu daltronde molto illustre.

Questo mostruoso sistema di dominio clericale fuori della sfera di *sua istituzione ed anzi in manifesta* contraddizione coi principj del Vangelo, col *Regnum meum non est de hoc mundo*, se potè essere tollerato in tempi di barbarie e d' ignoranza, e protratto per consuetudine o debolezza dei Reguanti sino a tempi da noi non tanto lontani, deve adesso finalmente cessare in faccia ai lumi della scienza ed *ai progressi dello spirito umano*. La tranquillità ed il ben essere dello Stato imperiosamente lo *esigono*.

I Governi saggi devono vegliare perchè la loro autorità non sia divisa col Clero nè da esso paralizzata in modo alcuno.

Le Pastorali, le Encicliche, le Omelie si limitino alle cose spirituali, se anche scritte con uno stile e linguaggio proprio di pastori: ma se spiegassero massime sovversive e contrarie ai principj adottati dal Governo, se spargessero la diffidenza e lo scredito, sia la legge inesorabile *sui loro autori*.

Se rammentar si volessero le persecuzioni, le guerre le stragi derivate dall' influenza clericale alle Nazioni della Terra ci sarebbe da farne cento volumi.

Negli ultimi secoli ne abbiamo degli esempi tremendi: la strage della S. Bortolommio fu opera dell' influenza dei preti sullo sconvolto cervello di Carlo IX; — gli assassinj della Lega sotto Enrico IV, — le famose Dragonate sotto Luigi XIV quando per opera dei Gesuiti egli rivocò l' editto di Nantes, i massacri dei Valdesi nelle innocenti vallate del Piemonte fatti eseguire da uno spietato proconsole con una bolla d' Innocenzo VIII fra le mani, da che altro derivarono senon dalla rabbia pretesca?

E i roghi della Santa Inquisizione? Le deplorabili scene di sangue della rivoluzione Francese non furono che un saggio di vendetta contro gli oppressori dell' umanità, una debole protesta, che durò appena cinque anni contro oltre dieci secoli di *martirj* sofferti.

E senza tanto retrocedere cogli esempi non abbiamo ancora sott' occhio il sangue di tanti prodi testè caduti nelle vie di Palermo per la causa nazionale minacciata dall' invasione delle orde prezzolate *dai frati*?

E i briganti pagati coll' obolo di S. Pietro? *Ego sum mitis corde....*

Rifugge la penna al ributtante compendio di fatti di tal natura; e se il divino autore del Cristianesimo tornasse una volta sulla terra... che se dai grandi tragici avvenimenti vorremmo discendere nelle scene della vita privata, quanti raggiri, quante discordie e seduzioni non troveremmo noi disseminate fra i cittadini *dalle mene e dalle arti pretesche! E* tutto ciò perchè si lasciarono confondere dai Governi i rapporti spirituali coi civili, perchè non si comprese o non si volle comprendere che i Preti non sono la Chiesa, e che la Chiesa stessa non può avere, per indole della sua istituzione divina, alcuna ingerenza sugli affari del mondo, ma soltanto la direzione delle coscienze degli uomini, per dirigerli alla vita avvenire.

Che conchiuderemo da tutto ciò?

Noi non faremo che esprimere il voto di queste venete Provincie, affinchè, avendo già il governo di Vittorio Emanuele II, qui promulgata la legge sulla maggior età dei cittadini, voglia al più presto promulgare anche il primo libro del Codice Civile, *quello che risguarda lo stato civile* delle persone, molto più che si sono già nominati i Sindaci e le Giunte che sono chiamati dalla legge a disimpegnarne le importanti funzioni.

## PLEBISCITO.

Risultato del Plebiscito nel Comune di Mortegliano:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortegliano, | popolazione | 2360; | voti col | si | 622 |
| Lavariano ( Chiasotis ( | „ | 930; | „ | „ | 244 |
| Chiaselis | „ | 370; | „ | „ | 105 |
| | | 3660 | | | 971 |

(col no nessuno)

A Mortegliano recossi alla votazione un vecchio di novantadue anni, certo Lazzaro Giuseppe. Portava la bandiera, accompagnato dalla rappresentanza Comunale dei cantanti e della Guardia Nazionale, framezzo all' affollato popolo che prorompeva in *ripetuti evviva* al re ed all' Italia. Scena veramente commovente.

Vi furono spari di mortaletti ad intervalli, canti variati di cori ben scelti per tale circostanza, ed alla sera fuochi d' artificio, con ottima riuscita, per opera questi, del noto pirotecnico signor Carlo Meneghini.

L' abate Savani ebbe l' esclusivo merito tanto per l' istruzione, come per la scelta dei cori.

Anno I. Udine, 23 Ottobre 1866. N. 73

Prezzo d' abbonamento per Udine, per un trimestre Fior. 2 50 pari a ital. Lire 6.20.
Per la Provincia ed interno del Regno ital. Lire 7.
Un numero arretrato soldi 6, pari a ital. centesimi 15.
Per l' inserzione di annunzi a prezzi miti da convenirsi rivolgersi all' Ufficio del Giornale.

# La Voce del Popolo

GIORNALE POLITICO

Lettere e gruppi franchi.
Ufficio di redazione in Mercatovecchio presso la tipografia Seitz N. 935 rosso I. piano.
Le associazioni si ricevono dal libraio sig. Paolo Gambierasi, via Cavour.
Le associazioni e le inserzioni si pagano anticipatamente.
I manoscritti non si restituiscono.

Esce tutti i giorni eccetto la domenica. — Si vende a soldi 3 pari a ital. cent. 8.

## L' indirizzo della Congregazione Provinciale di Udine pello sgravio immediato delle imposte straordinarie.

Siano grazie all' egregio patriotta ed amico nostro *Francesco Vidoni* che ha colla usata diligenza redatto l' elaborato di cui è tema l' indirizzo 10 ottobre corrente.

Ci dispiace di non poter egualmente lodare la Congregazione provinciale che si è mostrata poco premurosa ed energica.

Perchè attendere tanto tempo in affare così rilevante?

Giudichi poi il lettore se il concetto del rapporto sia di rappresentante un paese libero che domanda un atto di giustizia o non piuttosto di chi eseguisce un dovere impostogli suo malgrado dalla opinione pubblica.

Ad ogni modo meglio tardi che mai.

La nostra insistenza ebbe almeno l' effetto di rendere di pubblica ragione l' elaborato del *Vidoni* alla cui stregua si misura lo stato economico di tutte le Provincie venete.

Raccomandiamo alle Deputazioni provinciali ai Consigli comunali ed alla stampa veneta di occuparsi qualcosa del gran argomento.

Sopratutto non si lascino addormentare delle sirene più o meno ufficiose che vanno cantando su tutti i metri, che lo sgravio sarà operato dal Parlamento.

Perchè una legge sia discussa, votata e posta in atto ci vogliono parecchi mesi, e noi abbiamo bisogno che ci si faccia giustizia subito.

Porteremo domani l'indirizzo della Deputazione provinciale pubblicato dal *Giornale di Udine.*

---

## I PRETI E LO STATO CIVILE.

> Regnum meum non est de hoc mundo.
> JEAN, C. XVIII.

La Chiesa è l' assemblea di tutti i fedeli chiamati a pregare in comune, ed a fare delle buone opere.

I Preti sono dei ministri stabiliti sotto l' autorità del Sovrano e delle leggi per dirigere le preci e quanto ha relazione al culto religioso. E benchè la Chiesa non potrebbe sussistere senza Preti, non sono da confondersi i Preti colla Chiesa. È quindi di tutta evidenza che se Dio ha dato alla Chiesa delle prerogative e dei diritti, questi non possono appartenere alle persone degli Ecclesiastici perchè appunto non sono la Chiesa, ma cittadini dello Stato, soggetti come ogni altro alla legge ed alla Podestà civile.

La Chiesa avendo uno scopo esclusivamente spirituale, la giurisdizione del Clero non può estendersi oltre alla cura delle anime ed agl' interessi spirituali: *Mandatum ejus vita æterna est.* Ioan. C. XII: ed i Preti non devono, come tali, aver ingerenza di sorte nè sul governo dello Stato nè sui rapporti dei cittadini fra loro, nè sulle loro azioni sulle quali vegliano le Leggi dello Stato.

Il poter clericale e la sua ingerenza negli affari terreni ebbe origine dalla barbarie dei primi tempi, quando in mezzo alla tenebre dell' universale ignoranza il credito dei Pontefici di Roma avea acquistato coll' influenza sugli animi anche un potere di fatto.

Questo potere cominciò verso il VII secolo dell' êra nostra, e andò sempre crescendo. L' anarchia, le invasioni dei barbari, le guerre, i tradimenti, conseguenze dello sfacello dell' impero Romano determinavano i Regnanti, mal sicuri sui loro troni a ricorrere ai Papi onde trovar sostegno ed appoggio nella loro spirituale autorità; ed i romani Pontefici s' accordavano alla lor volta coi potenti onde col mezzo de' loro eserciti estendere i dominj della S. Sede, dando loro in corrispettivo il tesoro delle grazie spirituali atte a conciliare il rispetto e la *sommessione de' popoli.*

La debolezza dei Regnanti lasciò campo al potere Papale d' ingerirsi negli affari interni degli Stati, e dai Pontefici discendendo al Clero, e negli Ordini regolari s' introdussero in breve tempo giurisdizioni, privilegj ed ogni sorta di autorità che i Preti esercitavano e sui governi e sui cittadini, che allora sudditi si appellavano.

Quest' ingerenza del poter clericale andò crescendo a misura che trovava rassegnazione a tollerarla, ed i Papi seppero sì bene approfittare della debolezza e dell' ignoranza dei Regnanti che osarono persino attentare alla stessa regia autorità, come più ardito degli altri, fece un Ildebrando (Gregorio VII) e più ancora Paolo III (1536) colla famosa e detestata bolla in *Cœna Domini,* rinnovata poi ed ampliata da Pio V, da Paolo V, e da Urbano VIII, bolla che costò tante angustie e tante veglie ai Re di questa vecchia *Europa.* Ma non sempre trovarono i Romani Pontefici terreno opportuno a piantar vigna. Filippo il Bello, Enrico VIII e la Repubblica di Venezia fecero loro conoscere che v' eran delle ossa dure pei loro denti; e Barnabò Visconti con un solo tratto di coraggio verso i Legati di Urbano V illustrò la sua vita, che non fu daltronde molto illustre.

Questo mostruoso sistema di dominio clericale fuori della sfera di sua *istituzione ed anzi in manifesta* contraddizione coi principj del Vangelo, col *Regnum meum non est de hoc mundo,* se potè essere tollerato in tempi di barbarie e d' ignoranza, e protratto per consuetudine o debolezza dei Reguanti sino a tempi da noi non tanto lontani, deve adesso finalmente cessare in faccia ai lumi della scienza ed *ai progressi dello spirito umano.* La tranquillità ed il ben essere dello Stato imperiosamente lo *esigono.*

I Governi saggi devono vegliare perchè la loro autorità non sia divisa col Clero nè da esso paralizzata in modo alcuno.

Le Pastorali, le Encicliche, le Omelie si limitino alle cose spirituali, se anche scritte con uno stile e linguaggio proprio di pastori: ma se spiegassero massime sovversive e contrarie ai principj adottati dal Governo, se spargessero la diffidenza e lo scredito, sia la legge inesorabile sui loro autori.

Se rammentar si volessero le persecuzioni, le guerre le stragi derivate dall' influenza clericale alle [illegible] Nazioni della Terra ci sarebbe da farne cento volumi.

Negli ultimi secoli ne abbiamo degli esempi tremendi: la strage della S. Bortolommio fu opera dell' influenza dei preti sullo sconvolto cervello di Carlo IX; — gli assassinj della Lega sotto Enrico IV, — le famose Dragonate sotto Luigi XIV quando per opera dei Gesuiti egli rivocò l' editto di Nantes, i massacri dei Valdesi nelle innocenti vallate del Piemonte fatti eseguire da uno spietato proconsole con una bolla d' Innocenzo VIII fra le mani, da che altro derivarono senon dalla rabbia pretesca?

E i roghi della Santa Inquisizione? Le deplorabili scene di sangue della rivoluzione Francese non furono che un saggio di vendetta contro gli oppressori dell' umanità, una debole protesta, che durò appena cinque anni contro oltre dieci secoli di *martirj* sofferti.

E senza tanto retrocedere cogli esempi non abbiamo ancora sott' occhio il sangue di tanti prodi testè caduti nelle vie di Palermo per la causa nazionale minacciata dall' invasione delle orde prezzolate *dai frati?*

E i briganti pagati coll' obolo di S. Pietro? *Ego sum mitis corde....*

Rifugge la penna al ributtante compendio di fatti di tal natura; e se il divino autore del Cristianesimo tornasse una volta sulla terra... che se dai grandi tragici avvenimenti vorremmo discendere nelle scene della vita privata, quanti raggiri, quante discordie e seduzioni non troveremmo noi disseminate fra i cittadini *dalle mene e dalle arti pretesche! E* tutto ciò perchè si lasciarono confondere dai Governi i rapporti spirituali coi civili, perchè non si comprese o non si volle comprendere che i Preti non sono la Chiesa, e che la Chiesa stessa non può avere, per indole della sua istituzione divina, alcuna ingerenza sugli affari del mondo, ma soltanto la direzione delle coscienze degli uomini, per dirigerli alla vita avvenire.

Che conchiuderemo da tutto ciò?

Noi non faremo che esprimere il voto di queste venete Provincie, affinchè, avendo già il governo di Vittorio Emanuele II, qui promulgata la legge sulla maggior età dei cittadini, voglia al più presto promulgare anche il primo libro del Codice Civile, *quello che risguarda lo stato civile delle persone,* molto più che si sono già nominati i Sindaci e le Giunte che sono chiamati dalla legge a disimpegnarne le importanti funzioni.

---

## PLEBISCITO.

Risultato del Plebiscito nel Comune di Mortegliano:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mortegliano, | popolazione | 2360; | voti col si | 622 |
| Lavariano ( Chiasotis ( | „ | 930; | „ „ | 244 |
| Chiaselis | „ | 370; | „ „ | 105 |
| | | 3660 | | 971 |

(col no nessuno)

A Mortegliano recossi alla votazione un vecchio di novantadue anni, certo Lazzaro Giuseppe. Portava la bandiera, accompagnato dalla rappresentanza Comunale dei cantanti e della Guardia Nazionale, framezzo all' affollato popolo che prorompeva in *ripetuti evviva* al re ed all' Italia. Scena veramente commovente.

Vi furono spari di mortaletti ad intervalli, canti variati di cori ben scelti per tale circostanza, ed alla sera fuochi d' artificio, con ottima riuscita, per opera questi, del noto pirotecnico signor Carlo Meneghini.

L' abate Savani ebbe l' esclusivo merito tanto per l' istruzione, come per la scelta dei cori.

Leggesi nella *Gazzetta Ufficiale:*

Scrivono da Chieti in data del 19:

Cinque briganti si sono oggi presentati in Atessa ai carabinieri, cosicchè in questa settimana il numero dei briganti presentati, arrestati e uccisi ascendono a dodici.

— Scrivono da Vallo:

I cinque briganti dei quali aspettavasi la presentazione, si costituirono il giorno 19; ond'è che questo circondario può risguardarsi ormai affatto libero.

— Con decreto dello stesso giorno fu approvata una tariffa doganale speciale per i prodotti delle manifatture del porto franco di Venezia.

— Con altro decreto si comprendono nella zona doganale italiana tutte le acque del lago di Garda e 5 chilometri di terra dalla sponda del lago.

La *Patrie* reca notizie dal Messico dei 19 novembre dalle quali si rileva che l'imperatore Massimiliano in occasione dell'anniversario dell'Indipendenza messicana, pronunziò un discorso in cui fece quistione d'onore della sua fedeltà all'opera iniziata. Si dice anche egli voglia mettersi alla testa delle sue truppe contro i Juaristi.

L'Imperatore d'Austria, a quanto narrano i giornali di Vienna, ha graziato il dott. Zeimalkowsky uno dei polacchi più popolari della Gallizia e che era stato condannato da un consiglio di guerra fin dal 1864.

Queste tenerezze imperiali verso la Polonia hanno un gran significato.

Crediamo poter dare per positiva la notizia che il Comm. Avvocato Mancini non ha giudicato di poter assumere in faccia al Senato la difesa dell'ammiraglio Persano. I motivi di questo rifiuto che ci vennero riferiti non crediamo che possano essere i veri, onde ci asteniamo dal pubblicarli.

Veniamo assicurati che S. A. il Principe di Carignano, si recherà a soggiornare per qualche tempo a Venezia non appena saranno terminate le feste pel solenne ingresso del Re. La reggenza avrà termine appunto dopo quelle feste quando Sua Maestà farà ritorno alla capitale.

Il ricevimento a Torino dei delegati che recheranno a Sua Maestà il risultato del plebiscito sarà il 29 o 30 del corrente. Vi assisteranno tutti i principi della Real Casa e tutti i consiglieri della Corona. (*Corr. It.*)

Leggesi nella *Patrie:*

Si annunzia l'arrivo in Parigi del sig. Mancardi, direttore del debito publico al ministero delle finanze d'Italia.

L'arrivo di questo funzionario si collegherebbe alla ripresa dei negoziati relativi alla liquidazione del debito offerente alle antiche provincie pontificie.

La *Gazzetta della Germania del Nord* smentisce la fiaba dal *Times* che una congiura contro l'imperatore Napoleone fosse stata ordita in Italia e denunziata all'imperatore stesso dal granducà di Sassonia-Weimar, il quale ne avrebbe ricevuto avviso da Berlino.

Conforme a quanto asseriva il *Mémorial diplomatique*, il *Moniteur* dice essere assolutamente falso che la legione francese al servizio del Papa abbia inalberato la bandiera della Francia.

---

## TELEGRAMMA PARTICOLARE

*Dresda*, 22 ottobre. — Un supplemento strordinario del *Dresdner Journal* annunzia ufficialmente: Ieri ebbe luogo a Berlino la conchiusione della pace fra la Prussia e la Sassonia

---

## ATTI UFFICIALI

### Ordinamento delle provincie Venete.

— La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il seguente Decreto in data del 10 ottobre:

Art. 1. S'intendono estesi o verranno immediatamente resi pubblici dai rispettivi commissarii del Re in quei territorii delle provincie di Verona, di Mantova e di Venezia che non vennero temporaneamente aggregati ad altre provincie della Venezia, i seguenti Reali decreti già promulgati per tutte le provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*:

1. Il Regio decreto organico del 18 luglio prossimo passato, n. 3064;

2. Il Regio decreto 19 luglio, numero 3065, che determina la formola per l'intitolazione delle leggi e stabilisce le norme per la pubblicazione ed attuazione di esse;

3. Il Regio decreto del 28 luglio prossimo passato, n. 3088, che pubblica lo Statuto del Regno;

4. Il Regio decreto del 28 luglio prossimo passato, n. 3089, che abolisce il concordato e le leggi pubblicate per la sua attuazione e richiama in vigore le preesistenti;

5. Il Regio decreto del 18 luglio prossimo passato, n. 3090, che pubblica la legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico ed il regolamento relativo;

6. Il Regio decreto del 1. agosto prossimo passato n. 3110, che estende il corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale;

7. Il Regio decreto del 1 agosto prossimo passato, n. 3111, che pubblica la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, e dà le norme per la sua attuazione;

8. Il Regio decreto del 21 luglio prossimo passato, n. 3072, che stabilisce il ragguaglio delle monete d'oro, d'argento e di bronzo del Regno a quelle dell'Impero austriaco;

9. Il Regio decreto del 1 agosto prossimo passato, n. 3135, che fissa a ventun anni l'epoca dell'età maggiore;

10. Il Regio decreto del 4 agosto prossimo passato, n. 3126, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge senza riguardo al culto che professano;

11. Il Regio decreto del 4 agosto p. p. n. 3127 che pubblica le disposizioni vigenti nel Regno relative al *placito* ed all'*exequatur*, e le disposizioni penali relative;

12. Il Regio decreto del 1 agosto p. p., n. 3128, che pubblica le leggi ed i regolamenti relativi all'istituzione della Guardia Nazionale;

13. Il Regio decreto 8 agosto prossimo passato, n. 3151, che abolisce la pena del bastone e delle verghe;

14. Il Regio decreto 11 agosto prossimo passato, n. 3149, che pubblica il regolamento per l'attuazione della legge sulla pubblica sicurezza;

15. Il Regio decreto del 22 agosto prossimo passato, n. 3163, che pubblica le leggi sulla stampa vigenti nel Regno;

16. Il Regio decreto del 25 agosto prossimo p., n. 3182, che abroga alcune disposizioni relative alla delazione e ritenzione d'armi;

17. Il Regio decreto del 25 agosto p. p., n. 3185, che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura e commercio;

18. Il Regio decreto del 5 settembre prossimo passato, n. 3207, che pubblica le norme vigenti nel Regno relative ai Tiri a segno.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, ad eccezione del R. decreto del 1 agosto, n. 3135, relativo alla maggiore età, pel quale decorrerà pure dalla pubblicazione del presente decreto il termine di tre mesi fissato per la sua attuazione.

Art. 2. S'intenderanno pure estesi o verranno immediatamente resi pubblici nei territorii menzionati nell'art. 1. i seguenti RR. decreti già promulgati per le provincie venete e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè:

1. Il R. decreto 19 luglio p. p., n. 3067, riguardante gl'impiegati delle provincie venete che avessero seguita l'armata austriaca o si fossero allontanati dalla residenza all'avvicinarsi dell'esercito nazionale.

2. Il R. decreto del 1 agosto prossimo passato, n. 3130, che pubblica le disposizioni relative alla elezione e costituzione delle autorità comunali.

3. Il R. decreto del 1 agosto prossimo passato n. 3138, che affida la vigilanza e la ispezione della istruzione primaria a direttori scolastici provinciali e distrettuali.

4. Il R. decreto del 15 agosto prossimo passato, n. 3158, che abolisce la competenza speciale del Tribunale di Venezia pei reati d'indole politica.

5. Il R. decreto del 15 agosto prossimo passato, n. 3167, che pubblica le leggi vigenti nel Regno relative ai telegrafi.

6. Il R. decreto del 1 settembre prossimo passato, n. 3204, che dà facoltà ai commissari del Re di abbreviare i termini pel compimento delle operazioni elettorali ed amministrative.

7. Il R. decreto del 12 settembre prossimo passato, numero 3208, che sostituisce le congregazioni provinciali alla centrale nelle attribuzioni di approvare i conti preventivi e consuntivi delle città Regie e di quelli aventi una congregazione municipale.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. Coll'attuazione del presente decreto cessa la temporanea aggregazione amministrativa e finanziaria del distretto di Cologna alla provincia di Vicenza stabilita col R. decreto 8 agosto prossimo passato, n. 3134, e cessa pure il provvisorio incarico affidato ai commissari del Re a Rovigo, a Padova, a Treviso ed a Udine coi Regi decreti del 28 luglio, 4, 11 e 25 agosto prossimi passati, numeri 3125, 3136, 3137, 3156 e 3189, di amministrare rispettivamente i distretti mantovani, quelli di Dolo, di Mirano con Noale, di Mestre, di San Donà e di Portogruaro e della parte libera di Chioggia.

I commissari del Re suddetti trasmetteranno immediatamente ai commissari del Re competenti gli atti relativi agli affari dei distretti suindicati, curando che la trattazione di essi non soffra ritardo.

Art. 4. La luogotenenza lombardo-veneta è sciolta.

All'esercizio delle attribuzioni alla medesima spettanti provvede l'art. 13 del R. decreto 18 luglio p. p., n. 3064.

Agli uffici speciali costituiti presso la luogotenenza ed agli affari pendenti presso la medesima provvedono le disposizioni seguenti.

Art. 5. La Commissione sanitaria permanente è mantenuta come corpo consultivo.

Il commissario del Re in Venezia la convoca e la presiede, od in sua vece uno dei membri della Commissione stessa da lui nominato.

Essa dà il suo avviso ai commissari del Re ed ai Ministeri negli affari che sono demandati alla rispettiva loro competenza, ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6. È pure mantenuta la sezione tecnico-scientifica costituita presso la luogotenenza.

Essa assume il titolo di Ufficio centrale delle pubbliche costruzioni in Venezia, e dipende immediatamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7. Gli attuali membri della Commissione per l'allodializzazione dei feudi cessano dall'ufficio.

La Commissione stessa è però mantenuta e sarà ricomposta a termini delle leggi vigenti, sotto la presidenza del commissario del Re in Venezia.

Art. 8. In Venezia e sotto la sorveglianza di quel commissario del Re, rimane un ufficio di stralcio per la istruttoria degli affari che si troveranno pendenti negli uffici della luogotenenza lombardo-veneta nel giorno della attuazione del presente decreto.

Questi affari saranno trasmessi ai rispettivi Ministeri secondo le loro competenze e dai medesimi decisi.

Art. 9. La direzione di polizia residente in Venezia è soppressa.

Gli uffici di pubblica sicurezza sono ordinati a termini della legge 20 marzo 1865, num. 2248, pubblicata nelle provincie venete col R. decreto 1 agosto p. p., num. 3111.

La trattazione degli affari pendenti presso la suddetta direzione di polizia è affidata alla Questura di Venezia.

Art. 10. La Congregazione centrale Lombardo-Veneta è sciolta.

I deputati alla Congregazione centrale cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 11. Una Commissione centrale composta di sei membri nominati dal Re sopra proposta del ministro dell' interno è istituita in Venezia e presieduta da quel commissario del Re coll' incarico:

1. di amministrare il fondo del dominio, secondo le attribuzioni e colle modalità stabilite per la Congregazione Lombardo-Veneta dal § 1 della ordinanza imperiale 2 novembre 1856 numero 205 e dal numero 3 dell' ordinanza imperiale 31 maggio 1860;

2. di istruire tutti gli affari contemplati dall'articolo 16 del decreto numero 2064 che si trovassero pendenti presso la Congregazione centrale all' epoca dell' attuazione del presente decreto, e trasmetterli col suo voto al Consiglio di Stato per la decisione.

Art. 12. Ogni altra attribuzione di ordine amministrativo spettante alla Congregazione centrale Lombardo-Veneta è demandata alle Congregazioni provinciali.

Art. 13. I membri della suddetta Commissione avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire 15 al giorno, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio pei membri residenti fuori di Venezia.

Art. 14. I consiglieri di luogotenenza, i consiglieri di polizia ed i commissari superiori di polizia cessano da ogni ufficio.

A quelli però fra essi che non ne fossero privati per motivi personali nei sensi dell' art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., N. 3064, è temporaneamente concesso un assegno di un terzo dell' ultimo stipendio, se hanno un servizio minore degli anni dieci, e di una metà se lo hanno maggiore.

Questa disposizione è applicabile altresì ai delegati e vice delegati provinciali contemplati nell' art. 2 del R. decreto 18 luglio suddetto.

L' assegno temporaneo decorre a favore dei detti funzionari dal primo del mese successivo a quello nel quale hanno cessato da ogni ufficio.

Art. 15. Salva la facoltà della sospensione e della rimozione prevista dall' art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., N. 3064, e salve le disposizioni del R. decreto 19 luglio, N. 3065, e del presente decreto, tutti gli altri impiegati sì d' ordine che di concetto addetti alla luogotenenza, alla Congregazione centrale ed alla direzione di polizia sono posti a disposizione del commissario del Re in Venezia, coll' attuale loro stipendio, per valersene nella trattazione degli affari menzionati nei precedenti articoli, e negli altri uffici dal medesimo dipendenti.

La stessa disposizione è applicabile agli impiegati degli uffici soppressi col R. decreto 18 luglio suddetto, o non contemplati nel precedente articolo, i quali rimangono a disposizione dei rispettivi commissari del Re.

Art. 16. Sono conservati coll' attuale ordinamento e colla rispettiva competenza:

1. La prefettura delle Finanze ed uffici annessi o dipendenti come delegazione per le Finanze venete;
2. La procura di finanza;
3. La contabilità di Stato;
4. La Direzione del censo;
5. La Direzione della Zecca;
6. La Direzione del Lotto;
7. L' Ispettorato della Fabbrica dei tabacchi.

Questi uffici sono posti alla immediata dipendenza del ministero delle finanze e corrispondono con lui direttamente, e nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

Art. 17. La Direzione delle Poste residente in Venezia è conservata.

Essa è messa alla immediata dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e corrisponde con esso direttamente.

Art. 18. L' Ispettorato dei telegrafi è soppresso.

L' amministrazione dei telegrafi è regolata a norma dei decreti organici pubblicati col R. decreto 15 agosto p. p., num. 3167.

Art. 19. L' ufficio centrale di porto e sanità marittima in Venezia conserva provvisoriamente l' attuale ordinamento e dipende dal Ministero della marina. Per quanto concerne la sanità marittima però dipende dal Ministero dell' interno.

Art. 20. L' Istituto di scienze, lettere ed arti e l' Accademia di belle arti residenti in Venezia dipendono dal Ministero dell' istruzione pubblica. Essi però corrisponderanno col detto Ministero per mezzo del Commissario del Re.

Art. 21. L' Archivio Generale del regno Lombardo-Veneto, e l' Archivio giudiziario di Mantova sono mantenuti. Essi corrisponderanno coi Ministeri dai quali dipendono per mezzo del rispettivo commissario del Re.

Art. 22. È pure mantenuto il Capitanato montanistico di Belluno, e dipende da quel commissario del Re.

Art. 23. Una Commissione nominata per decreto Reale è incaricata di studiare e di riferire sulla parificazione dei gradi degl' impiegati degli uffici centrali residenti in Venezia, ed in particolar modo di quelli addetti agli uffici soppressi, coi gradi analoghi degli impiegati delle altre provincie del Regno, e di proporne la distribuzione e l' applicazione ai diversi Ministeri ed agli uffici dai medesimi dipendenti, secondo la natura delle funzioni sostenute e degli affari trattati negli uffici attuali.

Art. 24. Nulla è innovato per quanto riguarda l' amministrazione la sorveglianza delle carceri giudiziarie e delle carceri di pena.

Esse continueranno a corrispondere cogli uffici superiori e coi Ministeri dai quali dipendono, secondo le leggi vigenti nel Veneto; e tale corrispondenza si terrà per mezzo dei commissari del Re.

Art. 25. La facoltà di sospendere dall' ufficio e dallo stipendio, attribuita ai commissari del Re coll' articolo 4 del R. decreto 18 luglio p. p., num. 3064, è limitata agli impiegati addetti agli uffici dai medesimi immediatamente dipendenti.

Per tutti gli altri impiegati tale facoltà è riservata ai Ministeri dai quali essi rispettivamente dipendono.

Art. 26. Il presente decreto avrà vigore col giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. ecc.


# SULLE COSE PRESENTI

DIALOGO

**fra il Padrone e il Fittajuolo**

DEL DOTTOR

GIANDOMENICO CICONI.

Vendesi nella Libreria Nicola, in piazza *Vittorio Emanuele* per ital, cent 30.

# AVVISO INTERESSANTE

**Presso i sottoscritti fabbricatori di Velluti in seta, trovasi ad assai modico prezzo vendibile del manto di seta greve, ad uso bandiere, fabbricato nel proprio lavoratorio.**

**Domenico Raiser e figlio.**

# CATALOGO GENERALE

DEI

# GIORNALI ITALIANI

Si spedisce franco e gratis a chiunque ne faccia domanda alla **Agenzia Giornalistica**, via S. Paolo n.° 7 in Milano, con lettera affrancata.

La detta Agenzia si assume di fare abbonamenti a qualunque Giornale Italiano senza aumento di prezzo e rendendosi responsabile della pronta spedizione dei medesimi, secondo le norme stabilite dalla circolare in testa al catalogo stesso.

# PRONTUARIO

SINOTTICO POPOLARE

Pella riduzione dei pesi, per liquidi e solidi, misure lineari, di capacità, agrarie e geografiche, in uso nella Provincia del Friuli e dei paesi limitrofi coi pesi e misure metrico-decimali in corso nel Regno d' Italia

## CON RAGGUAGLIO

**delle valute, pesi e titoli delle varie monete italiane ed estere**

COMPILATO DAL RAGIONIERE

GIACINTO FRANCESCHINIS.

Si vende in Udine dal Librajo **Paolo Gambierasi** al prezzo di c. 65 it. pari a s. 26 v. a.

# GABINETTO

# MAGNETICO

**PER CONSULTAZIONI**

## SU QUALUNQUE SIASI MALATTIA

La Sonnambula signora **Anna d' Amico**, essendo una delle più rinomate, è conosciuta in Italia e all' estero per le tante guarigioni operate, insieme al suo consorte, si fa un dovere di avvisare che inviandole una lettera franca con due capelli e sintomi di una persona ammalata, ed un vaglia di L. 3.20 cent, nel riscontro riceveranno il consulto della malattia e delle loro cure.

Le lettere devono dirigersi al prof. **Pietro d' Amico** magnetizzatore in Bologna (Italia). In mancanza di vaglia d' Italia e d' Estero, spediranno L. 4 in francobolli.

# I FORTI DI OSOPPO

# NEL 1848

CENNI STORICI

**DELL' AVV. T. VATRI**

**Si vende presso tutti i librai di Udine** al prezzo d' un 1/4 di fiorino.


*Gerente responsabile*, A. Cumero — Udine — Tipografia di G. Seitz — *Direttore*, Avv. Mass. Valvasone